



Corte dei Conti

Sezione delle autonomie

N. 15 /SEZAUT/2015/QMIG

Adunanza del 9 aprile 2015

Presieduta dal Presidente della Corte – Presidente della Sezione delle autonomie

Raffaele SQUITIERI

Composta dai magistrati:

Presidenti di Sezione	Mario FALCUCCI, Antonio DE SALVO, Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, Ciro VALENTINO, Salvatore SFRECOLA, Anna Maria CARBONE, Roberto TABBITA, Maria Giovanna GIORDANO, Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Teresa BICA, Diodoro VALENTE, Agostino CHIAPPINIELLO, Mario PISCHEDDA, Rosario SCALIA, Francesco PETRONIO
Consiglieri	Carmela IAMELE, Rinieri FERONE, Silvio DI VIRGILIO, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Elena BRANDOLINI, Alessandro PALLAORO, Licia CENTRO, Stefania PETRUCCI, Angela PRIA, Simonetta BIONDO
Primi Referendari	Francesco ALBO, Dario PROVVIDERA, Francesco BELSANTI

Visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, come dalle stesse modificato con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo, ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

Visto l'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in base al quale al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano;

Vista la deliberazione n. 129/2014/QMIG, depositata in data 14 novembre 2014, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Umbria ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la valutazione circa il deferimento alla Sezione delle autonomie, ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. 174/2012, di una questione di massima diretta a conoscere la corretta applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

Vista l'ordinanza n. 9 del 18 febbraio 2015 del Presidente della Corte dei conti, con la quale, valutata la sussistenza dei presupposti per il deferimento alla Sezione delle autonomie, la questione medesima è stata rimessa alla Sezione predetta;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 669 del 30 marzo 2015 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Consigliere Stefania Petrucci

PREMESSO

La Sezione regionale di controllo per l'Umbria, con deliberazione n. 129/2014/QMIG del 12 novembre 2014, rilevava alcune irregolarità in ordine alla

compilazione e sottoscrizione della relazione di fine mandato del Comune di Cannara (PG).

In particolare, emergeva che la relazione di fine mandato, prevista dall'art. 4 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 149, da ultimo modificato dall'art. 11 del d. l. 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014 n. 68, era stata sottoscritta dal commissario straordinario nominato per la provvisoria amministrazione dell'Ente dall'1 ottobre 2013 in sostituzione del Sindaco a seguito delle dimissioni di nove su sedici consiglieri comunali con conseguente scioglimento del Consiglio comunale. Con nota del 14 ottobre 2014, il Sindaco dell'Ente precisava che la relazione era stata sottoscritta dal commissario straordinario, in quanto in carica al momento della redazione della medesima.

La Sezione regionale di controllo per l'Umbria, nel dare applicazione alla normativa su richiamata, ravvisava la sussistenza di problematiche esegetico-interpretative, in particolare riguardo alla mancanza di una qualsivoglia indicazione normativa sull'organo al quale è intestato il potere sanzionatorio previsto dall'art. 4, comma 6, del citato d. lgs. n. 149/2011.

La Sezione remittente rilevava nello specifico, che notevoli difficoltà interpretative insorgono per la mancata individuazione da parte del legislatore dell'organo legittimato all'irrogazione delle sanzioni ed al riguardo evidenziava soluzioni interpretative diverse e le connesse, seguenti, problematiche:

- a) se tale potere si ritenesse assegnato alla Corte dei conti dovrebbe conseguentemente individuarsi la competenza delle Sezioni Giurisdizionali o delle Sezioni regionali di controllo;
- b) se tale potere si ritenesse di spettanza dell'amministrazione, dovrebbe chiarirsi se lo stesso debba essere assegnato ad un organo proprio dell'ente al quale si riferisce la relazione di fine mandato o ad un organo statale di vigilanza.

Secondo le prospettazioni della Sezione remittente, dal quadro normativo complessivo delle disposizioni del d. l. n. 174/2012 e dal sistema gius-contabile generale degli Enti locali, possono trarsi argomenti a favore di ognuna delle elencate opzioni interpretative, ad esclusione dell'ultima (intervento sanzionatorio di un organo

dell'amministrazione statale), la quale contrasta con il sistema generale delle autonomie, ex artt. 5 e 114 Cost.. La Sezione remittente rammenta anche che l'art. 41 bis del Tuel, attualmente abrogato dal d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33, assegnava all'ente locale il potere di prevedere sanzioni amministrative nelle ipotesi di mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Ai fini dell'eventuale incardinazione della competenza delle Sezioni regionali di controllo, la Sezione Umbria richiama alcune disposizioni legislative che già assegnano alle Sezioni regionali un potere sanzionatorio come l'art. 13, comma 7, della l. 6 luglio 2012 n. 96 che attribuisce al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo il potere di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste e l'art. 1 del r. d. 26 ottobre 1933 n. 1454, che consente l'irrogazione di una pena pecuniaria ai funzionari delegati che non presentino nei termini i rendiconti.

Parimenti la Sezione remittente rinviene nell'ordinamento disposizioni legislative che prevedono ipotesi di illeciti amministrativo-contabili assoggettati a responsabilità erariale sanzionatoria e tra queste, richiama:

- l'art. 148, ult. comma, del Tuel ai sensi del quale in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie sul sistema dei controlli interni, le Sezioni giurisdizionali irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione;
- l'art. 31, comma 31, della l. 12 novembre 2011 n. 183 che assegna alle Sezioni giurisdizionali il potere di irrogare agli amministratori ed ai responsabili dei servizi finanziari che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione ed al responsabile del servizio economico-finanziario una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali;

- l'art. 30, comma 15, della l. 27 dicembre 2002 n. 289 che consente alle Sezioni giurisdizionali di irrogare agli amministratori dell'ente nel caso di ricorso all'indebitamento per spese diverse da quelle di investimento una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione.

Ad avviso della Sezione remittente, le disposizioni dell'art. 4, comma 6, del richiamato d. lgs. n. 149/2011 si inseriscono nell'ambito della tratteggiata funzione giurisdizionale di responsabilità sanzionatoria della Corte dei conti nella delicatissima materia della salvaguardia dei beni-valori coesenziali al sistema gius-contabile pubblico (ex art. 103, comma 2, Cost.), in omaggio anche al principio del giusto processo (ex art. 111 Cost.) e *potrebbe apparire irrazionale - e comunque finirebbe per violare i criteri che presiedono l'assetto costituzionale del riparto della giurisdizione tra gli Organi giudiziari - consentire, "nelle materie di contabilità pubblica" (ex art. 103 Cost.), interventi di giudici diversi dalla Corte dei conti, quand'anche in via indiretta, ossia per conoscere delle controversie che si instaurano sui provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri sanzionatori.*

Conseguentemente la Sezione Umbria esclude che tale potere sanzionatorio possa essere esercitato dagli stessi enti anche tenendo conto della competenza del Giudice ordinario sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori ex art. 22 della l. 24 novembre 1981 n. 681, mentre ritiene possibile che la sanzione possa essere comminata dalla Sezione regionale di controllo competente per territorio, per ovvie ragioni di coerenza e di compiutezza dell'esercizio della funzione, *sembrando non del tutto logico limitare l'intervento della predetta Sezione al solo accertamento dell'inadempimento.*

La Sezione umbra, rilevata la sussistenza di possibili contrasti interpretativi tra Sezioni regionali, nonché una non piena omogeneità interpretativa anche nell'ambito delle stesse Sezioni, ha quindi concluso per l'opportunità di deferire le seguenti questioni:

- a) quale sia l'organo al quale l'art. 4, comma 6, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 149, e s.i.m., intesta il potere sanzionatorio ivi previsto;
- b) quale sia il procedimento che la Sezione regionale di controllo deve seguire, nella comminatoria della sanzione in discorso, in ipotesi diversa da quella ritenuta dalla Sezione di spettanza ad essa del relativo potere, e quale sia

l'organo giurisdizionale competente a conoscere delle eventuali controversie sul provvedimento adottato, che va in esso indicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame della Sezione delle Autonomie è volta ad accertare quale sia l'organo competente ad effettuare la decurtazione dell'indennità di mandato del Sindaco o degli emolumenti del responsabile del servizio finanziario o del segretario generale del Comune nelle ipotesi previste dall'art. 4, comma 6, del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 149 di mancato adempimento all'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato.

Si premette al riguardo che l'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo a carico di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

Ai sensi del comma 2, del su richiamato art. 4 del d. lgs. n. 149/2011, la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la consiliatura ed in particolare deve fornire indicazioni: a) sul sistema e gli esiti dei controlli interni; b) su eventuali rilievi della Corte dei Conti; c) sulle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo stato del percorso di convergenza verso i

fabbisogni standard; d) sulla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti e società controllate dal Comune o dalla Provincia, con l'indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio; e) sulle azioni di contenimento della spesa e lo stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, e delle caratteristiche dei destinatari di ciascun servizio offerto anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) sulla quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

La disciplina in materia di relazione di fine mandato attua il principio contenuto nell'articolo 2, comma 2, lettera dd) della legge 5 maggio 2009 n. 42 recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale e finalizzato alla trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

La normativa si iscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di *accountability* a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata.

La relazione di fine mandato costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente.

Con decreto del Ministero degli Interni di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013, sono stati approvati gli schemi di relazione che i Presidenti delle Province ed i Sindaci devono predisporre al termine del mandato.

Gli schemi sono redatti tenendo conto della struttura dei certificati di bilancio di cui all'art. 161 del Tuel e dei questionari da inviare alle Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss. della l. 23/12/2005 n. 266.

Un'apposita parte degli schemi di relazione è infatti dedicata all'indicazione degli eventuali rilievi mossi dalle Sezioni regionali di controllo nel corso del mandato. Aspetto di peculiare interesse e sul quale ha concentrato la propria attenzione la Sezione regionale di controllo per la Lombardia che, con deliberazione n. 430/2013/VSG del 19

luglio 2013, rilevato che un ente, pur avendo osservato gli obblighi di stesura della relazione e di successivo invio alla Sezione regionale di controllo della relazione di fine mandato, aveva violato i principi di trasparenza per non aver richiamato in tale atto le tre delibere della Sezione regionale che avevano accertato il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità, ha invitato l'Ente ad adottare le opportune misure correttive, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione delle pronunce della Sezione. Tale orientamento è stato poi confermato dalla Sezione lombarda con la successiva deliberazione n. 192/2014/VSG del 28 maggio 2014, con la quale si è preso atto delle azioni intraprese da un ente per porre rimedio all'omessa indicazione nella relazione di fine mandato dei rilievi effettuati con specifica pronuncia della Sezione.

Come chiarito dalla Sezione remittente, le disposizioni dell'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 individuano i soggetti tenuti alla redazione della relazione di fine mandato e regolano in maniera puntuale i tempi di disciplina, di redazione, certificazione e pubblicazione sul sito *web* dell'Ente della relazione di fine mandato tanto per l'ipotesi della scadenza ordinaria della consiliatura, che per quella della scadenza anticipata.

In tale ultimo caso, infatti, il comma 3 chiarisce che la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni; nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è quindi pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo.

E' pur vero che la disciplina dettata, dal su richiamato terzo comma, per le ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale si limita all'espressione "*sottoscrizione della relazione*" senza indicare espressamente i soggetti tenuti a tale sottoscrizione, ma tale adempimento non può che spettare al Sindaco o al Presidente della Provincia poiché la lettura della norma deve essere posta in relazione con il precedente comma, che pone in capo a tali soggetti l'obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato, nonché, come sottolineato dalla Sezione regionale di controllo per l'Umbria, con l'identità di *ratio* che ispira le previsioni di entrambe le norme finalizzate a far conoscere agli elettori l'attività svolta nella consiliatura di cui trattasi.

Inoltre, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato, è il Sindaco che subisce una decurtazione della propria indennità.

La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito alla scioglimento dell'organo consiliare, posto che trattasi di fattispecie espressamente disciplinata dal comma 3, dell'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011.

Preliminarmente all'esame della questione prospettata dalla Sezione remittente, devono, tuttavia, evidenziarsi i difetti di coordinamento della normativa in materia di redazione delle relazioni di fine mandato.

L'ultimo comma del citato art. 4 stabilisce che *“in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”*.

Una prima asimmetria normativa si ravvisa relativamente al calcolo del dimezzamento dell'indennità di mandato del Sindaco per le tre successive mensilità.

Infatti, l'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 149/2011 prevede che la relazione di fine mandato provinciale o comunale deve essere sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, mentre il comma 6 rapporta l'eventuale sanzione della riduzione della metà dell'importo dell'indennità di mandato alle tre successive mensilità, comprendendo, quindi, anche un periodo in cui il Sindaco, non rivestendo più tale incarico, non percepisce alcuna indennità di mandato suscettibile di riduzione.

Il mancato coordinamento tra le due disposizioni risulta conseguente alla modifica introdotta dal d. l. n. 16/2014 posto che nella versione antecedente la relazione doveva essere sottoscritta non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

La riduzione da novanta a sessanta giorni prima della scadenza del mandato del termine ultimo per la redazione della relazione di fine mandato comporta, quindi, l'impossibilità di calcolare la riduzione dell'indennità di mandato sulla base delle tre "successive" mensilità e potrebbe, di fatto, tradursi in un'obbligata riduzione del regime sanzionatorio alle due mensilità successive.

Un'ulteriore asimmetria normativa si ravvisa tra i commi 1 e 2, che sanciscono l'obbligo di redazione della relazione di fine mandato sia a carico dei Comuni che delle Province, ed il comma 6, che limita l'applicazione del regime sanzionatorio soltanto al Sindaco, al responsabile del servizio finanziario del Comune ed al segretario generale, nulla prevedendo per il Presidente della Provincia, o per il responsabile del servizio finanziario, o per il segretario generale della Provincia, fattispecie che determina l'impossibilità di applicazione del regime sanzionatorio anche a questi soggetti non espressamente richiamati dal legislatore.

2. Inoltre, come evidenziato dalla Sezione remittente, sussistono notevoli difficoltà interpretative per la mancata individuazione da parte del legislatore dell'organo legittimato ad effettuare la riduzione della decurtazione dell'indennità del Sindaco e degli emolumenti del responsabile del servizio finanziario o del segretario generale del Comune.

In via preliminare, deve osservarsi che il legislatore non qualifica come "sanzioni pecuniarie" le predette decurtazioni dell'indennità del Sindaco o degli emolumenti del responsabile del servizio finanziario e del segretario generale del Comune.

Il Collegio ritiene che per l'individuazione della soluzione non può non farsi richiamo ai principi generali del nostro ordinamento, rilevato che la previsione di specifiche sanzioni pecuniarie e la relativa potestà sanzionatoria devono essere espressamente assegnate per legge come, peraltro, avviene per i poteri sanzionatori attribuiti alle Sezioni regionali di controllo dalle norme in materia di collegi elettorali e rendiconti dei funzionari delegati.

Parimenti sono espressamente previste *ex lege* molteplici fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile di tipo sanzionatorio ove il legislatore individua la competenza delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, la condotta da sanzionare e l'ammontare della sanzione tra un minimo ed un massimo entro quale il

Giudice è chiamato ad effettuare una concreta determinazione; trattandosi di una forma di *responsabilità amministrativa che non può essere generica, ma tipizzata, in quanto, essendo di tipo sanzionatorio, le relative fattispecie devono necessariamente corrispondere ai parametri costituzionali di cui all'art. 25 della Costituzione, e cioè, al principio di stretta legalità nella molteplice accezione della tipicità, della tassatività (nel senso che le fattispecie legali non sono suscettibili di interpretazione analogica), della determinatezza, e della specificità (nel senso che la legge deve molto puntualmente indicare ogni elemento dell'intera fattispecie sanzionatoria, e cioè, sia con riferimento al precetto che alla sanzione)*" (SSRR, sentenza n. 12/2007/QM).

Del resto, alcune Sezioni regionali di controllo, accertato il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011, con apposita pronuncia, ne hanno dato formale comunicazione al Sindaco ed all'organo di revisione (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazioni n. 362/VSG/2014 e n. 771/VSG/2014) ed hanno ritenuto che spetti allo stesso ente locale il potere-dovere di irrogare la predetta sanzione, in assenza di apposita previsione volta ad attribuire espressamente alla Corte dei conti la competenza ad applicare la stessa (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 36/VSG/2015, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 8/2015), anche ordinando all'amministrazione di comunicare alla Sezione regionale le misure adottate per dare attuazione alle conseguenze di carattere pecuniario ed, al Sindaco, di dare notizia della mancata pubblicazione, nei termini di legge, della relazione, motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente (Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 65/VSG/2014).

Secondo l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali, deve, quindi, ritenersi che, in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare ad attuazione.

L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze.

3. Come già ricordato, l'art. 4 del citato d. lgs. n. 149/2011 prevede che le relazioni di fine mandato devono pervenire alle Sezioni regionali, debitamente certificate dagli organi di revisione degli enti locali, nei tre giorni successivi alla certificazione.

La normativa in esame prevede, dunque, uno specifico obbligo di trasmissione delle relazioni di fine mandato alle Sezioni regionali, senza, peraltro, fornire specificazioni sull'attività di controllo che le Sezioni sono chiamate a svolgere.

Rilevato che la relazione di fine mandato costituisce, secondo le intenzioni del legislatore, strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, appare di tutta evidenza la rilevanza del ruolo assegnato alle Sezioni regionali destinatarie *ex lege* di tali relazioni.

Infatti, come più volte ribadito dagli insegnamenti della Consulta, le funzioni di controllo esercitate dalle Sezioni regionali sono finalizzate ad assicurare (in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica) la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (Corte Costituzionale, sentenze n. 60/2013, n. 198/2012, n. 179/2007).

L'esame delle relazioni di fine mandato deve, dunque, ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica.

Conseguentemente, le Sezioni regionali di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo sugli enti locali, possono procedere anche all'esame delle relazioni di fine mandato ed all'accertamento del rispetto della procedura dettata dall'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011, accertamento non propedeutico per l'applicazione della sanzione pecuniaria di esclusiva spettanza dell'ente locale.

Peraltro, in tutte le ipotesi di corretto svolgimento della procedura dettata dall'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 e di assenza di criticità desumibili dall'esame della relazione di

fine mandato non si ritiene necessaria da parte delle Sezioni regionali l'adozione di una specifica pronuncia che prenda atto del rispetto della normativa.

P.Q.M.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione di massima richiamata in premessa, posta dalla Sezione regionale di controllo per l'Umbria con la deliberazione n. 129/2014/QMIG, pronuncia il seguente principio di diritto:

“la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito alla scioglimento dell'organo consiliare; in assenza di un'espressa attribuzione normativa, quella prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica che spetta all'ente locale portare ad attuazione”.

La Sezione regionale di controllo per l'Umbria, si atterrà al principio enunciato nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato in Roma, nell'adunanza del 9 aprile 2015

Il Relatore
f.to Stefania PETRUCCI

Il Presidente
f.to Raffaele SQUITIERI

Depositata in Segreteria il 30 aprile 2015

Il Dirigente
f.to Renato PROZZO